

IL DIRETTORE GENERALE  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Quadrifoglio d'oro», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004, prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 e prot. 2009/22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1

E' indetta con inizio dal 14 dicembre 2009 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Quadrifoglio d'oro».

Art. 2

Vengono messi in distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco.

Il biglietto presenta due aree di gioco, ricoperte di speciale vernice asportabile. La prima riproduce l'immagine di un «quadrifoglio» e reca all'interno l'immagine di otto monete contraddistinte dalla scritta «premio»; al centro del quadrifoglio e' riportata l'immagine di quattro coccinelle contraddistinta dalla scritta «numeri fortunati». La seconda area riproduce l'immagine di un cornetto di corallo contraddistinta dalla scritta «bonus».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalita' per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3

Il prezzo di ciascun biglietto e' di euro 2.00.

#### Art. 4

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.

Si devono scoprire i numeri celati dalle quattro coccinelle contraddistinte dalla scritta «numeri fortunati» ed in numeri celati dalle otto monete; se uno o piu' dei «numeri fortunati» e' presente una o piu' volte nelle monete si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Si deve poi scoprire il numero celato dal cornetto di corallo contraddistinto dalla scritta «bonus»; se il numero rinvenuto e' presente una o piu' volte nelle monete si raddoppia il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sara' data adeguata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Art. 5

La massa premi ammonta ad euro 65.020.800,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 5 premi di euro 100.000,00;
- n. 70 premi di euro 10.000,00;
- n. 280 premi di euro 1.000,00;
- n. 1.120 premi di euro 500,00;
- n. 1.560 premi di euro 200,00;
- n. 21.910 premi di euro 100,00;
- n. 60.310 premi di euro 50,00;
- n. 205.380 premi di euro 20,00;
- n. 545.580 premi di euro 10,00;
- n. 6.029.100 premi di euro 5,00;
- n. 8.876.700 premi di euro 2,00.

#### Art. 6

La modalita' di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verra' effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avvera' secondo la modalita' prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalita' di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore

apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

#### Art. 7

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6.

#### Art. 8

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 20 novembre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5  
Economia e finanze, foglio n. 379